

che detiene il bene nel momento in cui si verificano le condizioni per l'applicazione della normativa speciale». *In altre parole, secondo il TAR Trieste, nel caso sottoposto al proprio giudizio, si è in presenza di un obbligo proprio del detentore del bene, ovvero sia la curatela; questa, correttamente vede nel «preservare al massimo le ragioni dei creditori ammessi alla procedura» il proprio principale interesse; si tratta tuttavia, ha concluso il TAR, di un interesse che deve essere temperato «con interessi pubblici di rango superiore quale la tutela della salute».*



Danno ambientale. Sequestro conservativo a garanzia del risarcimento pecuniario

*Cassazione penale, sez. III,
6 novembre 2015, n. 44638,
Pres. Mannino, est. Amoresano*

**Danno ambientale - Risarcimento prioritario
- Risarcimento per equivalente - Misure ripristinatorie e riparatorie - Sequestro conservativo - Art. 311, D.Lgs. n. 152/2006**

In tema di danno ambientale, per quanto l'articolo 311, D.Lgs. n. 152/2006, preveda, in via principale e prioritaria, l'imposizione di misure ripristinatorie e riparatorie, è legittimo, in sede cautelare penale, il ricorso al sequestro conservativo dei beni, al fine di evitare la dispersione delle garanzie di risarcimento pecuniario del danno cagionato dall'imputato.

NOTA

La Corte di cassazione è intervenuta in tema di danno ambientale; lo ha fatto, in particolare, in relazione al sequestro conservativo disposto sui beni di alcuni soggetti imputati per aver contaminato delle matrici ambientali e compromesso prodotti ortofrutticoli. Nella propria sentenza, la Corte ha innanzitutto rilevato che l'articolo 311, D.Lgs. n. 152/2006, prevede in via principale misure ripristinatorie e riparatorie, e, soltanto in via residuale, il risarcimento per equivalente dei danni cagionati. Pur avendo carattere subordinato e residuale, il risarcimento in forma generica per equivalente pecuniario è, però, previsto dalla norma; da ciò deriva, secondo la Corte, che in sede cautelare, non essendo possibile stabilire se si farà ricorso al risarcimento in forma specifica, deve essere ammesso il ricorso agli strumenti consentiti dall'ordinamento per evitare che si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno cagionato, come il sequestro conservativo. Ciò premesso, nell'accogliere il ricorso, la Corte ha rilevato che nel caso di specie la motivazione dell'ordinanza impugnata, in ordine alla quantificazione del danno, era «meramente apparente, facendosi ricorso a clausole di stile e rinviandosi al calcolo effettuato dalla parte civile». Inoltre, sempre secondo la Corte, il tribunale del riesame non avrebbe rapportato il valore dei beni sequestrati all'importo del credito che giustificava l'adozione del sequestro, determinando così una misura cautelare eccessiva nei confronti del destinatario.